



COMUNE DI PALO DEL COLLE

(Area Metropolitana di BARI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10/2024	OGGETTO: Parere in merito alla programmazione delle spese del personale nel triennio 2024-2026 nell'ambito del P.I.A.O. allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12.04.2024 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) – ART. 6, D.L. N. 80/2021 - 2024-2026".
Data 15/04/2024	

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quindici** del mese di **aprile**, si è riunito presso il Comune di Palo del Colle, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del Dott. Birardi Vitangelo, Dott. Rosario Annicchiarico, Dott. Veronico Antonio, per rilasciare il parere sulla **programmazione delle spese del personale nel triennio 2024/2026** e pertanto gli stessi esaminano la Sezione 3.3. del P.I.A.O. allegato alla **Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12.04.2024 avente ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) ART. 6, D.L. N. 80/2021 2024-2026"**.

Il Collegio dei Revisori

VISTA

la richiesta pervenuta in data 12.04 u.s. dal Responsabile del Servizio Personale con la quale si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/200;

ESAMINATA la documentazione ricevuta in data 12/04/2024 e 15/04/2024

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle

prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- che per le assunzioni di personale a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, in particolare il 31-bis: *“1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di “scavalco condiviso” previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 58, e dell'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

RILEVATO che con deliberazione G.C. n.25 dell'08-04-2024 l'Ente ha dichiarato che a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO che il Comune di Palo del Colle

- ha predisposto il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 così come riportato nell'apposita Sezione del P.I.A.O. 2024/2026;
- ha predisposto nell'ambito della relativa sezione del PIAO (2.2) la parte descrittiva il Piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009, così come riportato nell'apposita Sezione del P.I.A.O. per il triennio 2024/2026;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale contenuta nel P.I.A.O. 2024/2026 allegato;

PRESO ATTO che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dichiarato nella Determinazione n.521 del 15 aprile 2024 avente ad oggetto **"Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024"**
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- non si trova nella condizione di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che:

- l'Ente ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024/2026 si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

RILEVATO ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 che:

- il Comune di Palo del Colle si colloca nella fascia demografica **lett. f)** (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31.12.2023 pari a 20.573;
- il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel **2024** al Comune di Palo del Colle è pari al 27%, come indicato nell'allegato alla Determinazione n.521 del 15 aprile 2024 avente ad oggetto **"Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024"**
- che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno **2024** è pari a € 2.590.674,55, come risulta dal prospetto allegato alla Determinazione n.521 del 15 aprile 2024 avente ad oggetto

“Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2024” 2)

- che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità;

RILEVATO che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.90 del Tuel;
- che la spesa per le assunzioni è stata già prevista nel Bilancio di Previsione 2024/2026;
- che il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 risulta rispettato sia per l'anno 2023 che per gli anni 2024 e successivi;

VISTI i pareri favorevoli di REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Settore Personale e dal Responsabile Finanziario, espressi entrambi in data 12/04/2024;

per tutto quanto sopra espresso e, a seguito dell'istruttoria svolta;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE **limitatamente alla Sezione 3.3 del P.I.A.O.** allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2024, avente ad oggetto **“ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) – ART. 6, D.L. N. 80/2021 - 2024-2026”**.

INVITA

L'Ente a considerare e risolvere le criticità evidenziate dai Responsabili di Settore nell'ambito delle altre programmazioni effettuate, così come indicate nelle note ai margini dei singoli pareri di REGOLARITA' TECNICA espressi sulla Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12.04.2024, nonché in quelle trasmesse in allegato alla suddetta Proposta:

- prot. n.0007439/15-04-2024 (Responsabile del Servizio Sociale);
- prot. n.0007439/15-04-2024 (Responsabile Affari Generali);

Palo del Colle Lì, 15/04/2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vitangelo Birardi

Dott. Antonio Veronico

Dott. Rosario Annicchiarico
